



N. 223/18 SENT.

N. 1644/17 R.G.

N.  REP.

N. 1478/18 CRON.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERAMO

Il Giudice di Pace di Teramo, in persona del **Dott.ssa Angela SPERANZA**, ha pronunciato
la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1611/2017 R.G. e promossa da :-----

elettivamente domiciliato in Roseto degli Abruzzi alla via G. Di Vittorio n. 1,
presso e nello Studio dell'Avv. Carlo Morricone che lo rappresenta e difende
giusta procura a margine dell'atto di citazione

-ATTORE-

CONTRO

• ~~_____~~ ASSICURAZIONI S.p.A. con sede in Milano, in persona del legale
rappresentante p.t. ~~_____~~ ~~_____~~ rappresentata e difesa dagli Avv. ~~_____~~
~~_____~~ del Foro di Milano nonché dall'Avv. ~~_____~~
~~_____~~ ed elettivamente domiciliata in Teramo presso lo studio di quest'ultimo
alla via ~~_____~~ giusta procura generale alle liti in atti.

-CONVENUTA-

OGGETTO: risarcimento danni da incidente stradale

CONCLUSIONI DELLE PARTI

La parti precisavano le proprie conclusioni come da verbale d'udienza del 16.01.2018 qui da intendersi integralmente richiamate e ritrascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato l'attore, sig. ~~XXXXXXXXXX~~ conveniva dinanzi l'intestato Ufficio del Giudice di Pace la ~~XXXXXXXXXX~~ Ass.ni S.p.a. nella qualità di impresa assicuratrice del proprio veicolo Fiat tg. BS243 SD al fine di ottenere l'integrale risarcimento dei danni patrimoniali subiti a seguito del sinistro che si verificava in Teramo in data 22.12.2016. Avendo la compagnia convenuta corrisposto, con assegno del 17.02.2017, la somma di € 1.500,00, in questa sede ne chiedeva la condanna al pagamento di ulteriori € 425,00 per spese di noleggio di autovettura, € 300,00 per danno da fermo tecnico da liquidarsi anche in via equitativa, ed € 350,00 per l'attività stragiudiziale svolta dal procuratore, per un totale di € 1.075,00.

Costituitasi la compagnia assicuratrice convenuta, essa eccepiva l'improponibilità della stessa in ordine al fermo tecnico in quanto tale voce non era stata richiesta nella lettera per l'invito alla stipula della negoziazione assistita, altresì contestava le spese di noleggio per mancata coincidenza tra il periodo delle riparazioni e periodo dell'autonoleggio.

Nel corso del giudizio veniva espletata prova testimoniale nonché nell'udienza del 16.01.2018 depositate le note conclusive, la causa veniva rimessa a decisione.

La domanda attorea risulta essere parzialmente fondata e pertanto può trovare accoglimento per quanto di ragione.

In ordine alla improponibilità e/o improcedibilità della domanda in ordine al fermo tecnico si ritiene che al fine della corretta interpretazione della domanda si debba aver riguardo alla effettiva volontà della parte e, quindi al contenuto sostanziale della pretesa. Nella lettera di risarcimento inviata alla ~~XXXXXXXXXX~~ Assicurazioni si faceva riferimento a tutti i danni patrimoniali, di conseguenza è da ritenersi compreso anche il danno da fermo tecnico.

Riguardo a quest'ultima voce di danno, eccepiva la compagnia assicuratrice convenuta, che tale danno non risultava provato in ordine alla necessità del noleggio del mezzo sostitutivo. Orbene, precisando che per danno da fermo tecnico si intende il pregiudizio economico subito dal proprietario del mezzo danneggiato derivante dall'impossibilità del suo uso per il tempo necessario alla riparazione a causa di fatto illecito altrui, tale danno può essere composto sia dal danno emergente, ogni qual volta il proprietario deve far fronte a delle spese in relazione al mezzo incidentato (tipo spese di noleggio, di trasporto, di deposito), che dal lucro cessante allorché l'indisponibilità del mezzo determini una perdita nel patrimonio del proprietario.

Secondo l'indirizzo giurisprudenziale più recente (Corte di Cassazione n. 13718 del 31.05.2017) il danno da fermo tecnico deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può consistere nella mancanza di disponibilità del mezzo incidentato, il quale è in re ipsa, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita dell'utilità economica derivante dalla rinuncia forzata ai proventi ricavabili dal suo uso. Ritenere sussistente il danno da fermo tecnico in ragione del fatto stesso che il veicolo non abbia circolato, per un verso attribuisce rilievo alla nozione di danno in re ipsa, la quale è invece estranea al nostro ordinamento che subordina il risarcimento alla sussistenza di un concreto pregiudizio della sfera giuridica patrimoniale o non patrimoniale del richiedente, per altro verso fa applicazione distorta della regola (articolo 1226 c.c.) che prevede la liquidazione equitativa del danno, la quale è invece consentita soltanto a condizione che sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile dimostrare, nel suo preciso ammontare, il danno di cui è peraltro provata con certezza la sussistenza (tra le più recenti, Cass. 08/01/2016, n.127 e Cass. 28/12/2016, n. 27183).

Non possono pertanto rientrare nella voce di danno le spese attinenti al pagamento del premio assicurativo in quanto il veicolo anche in caso di sosta forzata è tenuto ad essere assicurato, né il bollo il quale costituisce una tassa di possesso indipendente dalla

circolazione del mezzo. Devesi, quindi, affermare il principio secondo cui il danno derivante dall' indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per la riparazione, deve essere allegato e dimostrato da colui che ne invoca il risarcimento, il quale deve provare la perdita subita dal suo patrimonio in conseguenza della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo (danno emergente) oppure il mancato guadagno derivante dalla rinuncia forzata ai proventi che avrebbe conseguito con l'uso del veicolo (lucro cessante). (Corte di Cassazione, sez. III Civile, 31 maggio 2017 n. 13718 Cass. Civ., sez. III, sentenza del 8 gennaio 2016, n. 124 e Cass. Civ. sez. III, sentenza del 14 ottobre 2015, n. 20620).

Prova specifica in tal senso è stata data dall'attore solo in relazione al cosiddetto danno emergente, avendo provveduto al deposito della fattura relativa al noleggio di altro mezzo, fattura confermata dal legale rappresentante della ditta ~~XXXXXXXXXX~~ e dimostrando che lo stesso era indispensabile per la propria attività lavorativa confermata in udienza dal teste ~~XXXXXXXXXX~~. Il fatto che in data 10.01.2017 la vettura non era stata ancora riparata non ha alcuna rilevanza considerando che il termine per il noleggio sostitutivo scadeva il 09.01.2017.

Non può essere accolta, invece, la domanda inerente la voce di danno da fermo tecnico da liquidarsi in via equitativa non avendo l'attore provato l'effettivo pregiudizio da lui subito. In ordine alle spese stragiudiziali la Cassazione con orientamento costante ha sancito che "i compensi corrisposti dal danneggiato al proprio avvocato (o ad un perito diverso da quello medico legale) per l'attività stragiudiziale devono poter formare oggetto di domanda di risarcimento nei confronti dell'altra parte a titolo di danno emergente, quando siano state necessarie e giustificate. Tanto si desume dal potere del giudice, ex art. 92 c.p.c., comma 1, di escludere dalla ripetizione le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ove ritenute eccessive o superflue, ed applicabile anche agli effetti della liquidazione del danno rappresentato dalle spese stragiudiziali". (Cassazione Civile, sentenza 111154/2015): Ancora: "*in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei*

veicoli a motore e dei natanti, nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, introdotta dalla legge n. 990/1969 e sue successive modificazioni, il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali: se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali, devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali (Cass. Civ. n. 2775/2006). Orbene, dalla documentazione presente in atti risulta che effettivamente l'assegno di liquidazione dei danni materiali venne emesso in data successiva alla lettera di messa in mora inviata dal difensore, per cui è da ritenersi che il risarcimento si concretizzava per il suo intervento. In considerazione di quanto sopra, pertanto, ritenuto provato l'esborso per il noleggio della vettura sostitutiva, e il compenso dovuto all'attività professionale extragiudiziale del difensore spetta all'attore la complessiva somma di € 425,00 + € 350,00 alla quale dovranno essere aggiunti gli interessi legali dalla data del sinistro sino al soddisfo.

Per quanto concerne le spese processuali, liquidate nella misura indicata in dispositivo, esse seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ~~Il Giudice di Pace di Teramo~~ contro contro ~~Il Giudice di Pace di Teramo~~ Ass.ni S.p.a. in persona del legale rappresentante p.t.,

- accoglie la domanda attorea;
- condanna la parte convenuta, ~~Il Giudice di Pace di Teramo~~ Ass.ni S.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento in favore dell'attore della somma di € 775,00 , oltre interessi legali dalla data del giorno del sinistro a quello del soddisfo;

- condanna la medesima convenuta al pagamento in favore dell' attore delle spese legali di questo giudizio che liquida complessivamente in € 330,00 a titolo di compenso professionale, oltre € 80,00 per spese, oltre a rimborso spese generali, iva e cap come per legge.

Così deciso a Teramo il 22 marzo 2018.

IL CANCELLIERE

CANCELLIERE
Emanuela Sparacchini



IL GIUDICE DI PACE

Dott.ssa Angela Speranza

DEPOSITATA IN CANCELLERIA OGGI 22 MAR 2018

IL CANCELLIERE

CANCELLIERE
Emanuela Sparacchini